



OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.

di Morri Rossetti

Alert

I «PIR Alternativi»

ALERT

Contributo su i "PIR Alternativi" che tratta i seguenti temi:

1. I "PIR Alternativi"
2. Soggetti che possono costituire un "PIR Alternativo"
3. Limiti di composizione, concentrazione, liquidità e investimento
4. Holding Period
5. Vantaggi fiscali previsti dalla sottoscrizione di un "PIR Alternativo"
6. Inserimento nel "PIR Alternativo" di quote o azioni di PMI o Strat Up innovative
7. "PIR Alternativo" così detto "FAI DA TE"
8. Alcuni esempi di composizione di un "PIR Alternativo"

I "PIR Alternativi"

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (così detto "Decreto Rilancio") al fine di canalizzare il risparmio privato verso le piccole medie imprese non quotate ha introdotto lo strumento dei "PIR Alternativi" che si affiancano a quelli così detti classici. Tali emittenti, come noto, pur costituendo in larga parte il tessuto economico e imprenditoriale italiano, infatti, scontano una strutturale e ormai radicata difficoltà nel reperire risorse finanziarie attraverso gli ordinari canali di finanziamento. In questo senso, l'introduzione di una disciplina fiscale di favore applicabile agli investimenti detenuti nei Piani Individuali di Risparmio muove dall'intento di incentivare l'investimento del risparmio privato verso tali emittenti.

I "PIR Alternativi" fanno riferimento alla disciplina generale prevista per i PIR, ossia, nello specifico all'art. 1, commi dal 100 al 114 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (così detta "Legge di Bilancio 2017").

Soggetti che possono costituire un PIR Alternativo

I soggetti che possono costituire un PIR Alternativo sono:

- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengano gli strumenti finanziari non in regime di impresa;
- Casse di Previdenza;
- Fondi Pensione.

Limiti di composizione, concentrazione, liquidità e investimento

I "PIR Alternativi" hanno i seguenti limiti di composizione, concentrazione e liquidità:

- almeno il 70% del portafoglio, deve essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con aziende italiane o dell'Unione Europea o del Settore Economico Europeo purché abbiamo una stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli Indici di Borsa FTSE MIB e FTSE MID CAP o ulteriori indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Per strumenti finanziari si intendono equity, debito o crediti (cd. "investimenti qualificati");
- per il restante 30% l'investimento è libero;
- non più del 20% può essere investito in strumenti emessi dallo stesso emittente o altra società appartenente al medesimo gruppo.
- non si può investire in paesi non collaborativi;
- non possono entrare a far parte del PIR partecipazioni "qualificate" di cui all'art. 67, primo comma, lett. c) del TUIR;
- si possono inserire solo strumenti che generano redditi sottoposti a imposizione sostitutiva ovvero soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- la liquidità non può essere superiore al 20% delle somme investite nel piano. L'investimento in conti correnti non potrà superare il 20% e quello in depositi titoli non potrà superare il 20%. Questo vuol dire che nell'ambito della quota libera del 30% se il 20% è occupato da conti correnti, ad esempio,

solo il 10% potrà essere sottoscritto in depositi.

- nel computo di tutti i suddetti limiti si deve tenere conto delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari e/o delle società o enti direttamente o indirettamente controllati.

I limiti di composizione, concentrazione e liquidità sopra esposti devono essere rispettati per almeno 2/3 dell'anno solare (8 mesi su 12 o 243/244 giorni su 365/366).

Se tali condizioni non vengono rispettate, ciò comporta la decadenza e l'invalidità del "PIR Alternativo".

Per questa particolare tipologia di PIR i limiti di investimento sono stati innalzati, rispetto ai PIR classici, a € 300.000,00 per anno solare ed € 1.500.000,00 per la totalità dell'investimento.

Holding period

I suddetti investimenti vanno mantenuti per un periodo di almeno cinque anni. In caso di cessione o rimborso infraquinquennale i redditi realizzati dalla cessione e quelli percepiti sconteranno l'ordinario regime impositivo con l'applicazione degli interessi ma senza l'irrogazione delle sanzioni (recapture). In caso di rimborso o cessione non si decade dal beneficio se le somme percepite vengono re-investite in investimenti qualificati entro 90 giorni. Il reinvestimento deve avere ad oggetto l'intero ammontare del corrispettivo della cessione, a prescindere dal fatto che, all'esito dello stesso, vengano superate le soglie di investimento annuale o complessivo.

Con l'introduzione di questa categoria di PIR è stato concesso all'investitore di detenere un PIR ordinario ed un "PIR Alternativo". In ogni caso il medesimo soggetto non può essere titolare di più di un PIR ordinario e più di un "PIR Alternativo".

Vantaggi fiscali previsti dalla sottoscrizione di un "PIR Alternativo"

- esenzione di imposizione relativamente ai redditi di capitale (di cui all'art. 44 del TUIR) derivanti dagli strumenti finanziari detenuti nel piano e Redditi Diversi di natura finanziaria (di cui all'art. 67, primo comma, lettere c-bis), c-ter) e c-quater)) derivanti dalla cessione di strumenti finanziari detenuti nel piano;

- esenzione dall'imposta di successione del trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari che compongono il PIR;
- non inclusione degli strumenti afferenti al PIR nella Dichiarazione di successione.

Al fine di rendere ancora più appetibile questo strumento di investimento, con un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 219) è stata prevista l'introduzione di un credito di imposta pari alle perdite, minusvalenze e differenziali negativi derivanti dai "PIR Alternativi" limitatamente agli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Tale credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, spetta alle persone fisiche titolari dei PIR a condizione che l'investimento qualificato sia mantenuto per almeno cinque anni e che l'ammontare del credito non ecceda il 20% del totale delle somme investite.

Il credito sarà utilizzabile in 10 rate annuali di pari importo direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24. Qualora in un periodo d'imposta non vi sia capienza nell'imposta lorda per l'utilizzo del credito d'imposta, la quota non potrà essere utilizzata in periodi d'imposta successivi.

Le perdite di cui sopra si calcolano, all'interno di una categoria omogenea di strumenti finanziari, considerando ceduti per primi i titoli acquistati per primi e come costo quello medio ponderato.

Inserimento nel PIR Alternativo di quote o azioni di PMI o Start Up innovative

Nel caso in cui oggetto di investimento siano partecipazioni in PMI e Start up innovative, il fatto che le stesse vengano inserite in un "PIR Alternativo" non implica l'impossibilità di usufruire delle detrazioni del 30% o del 50% previste dalla normativa relativa agli investimenti effettuati in queste tipologie di società. Coesistono, quindi, i vantaggi fiscali derivanti da entrambe le normative di riferimento.

“PIR Alternativo” così detto “FAI DA TE”

L'investitore che volesse costruirsi un portafoglio di investimenti qualificati - così detto “Fai da Te” - potrebbe inserire in un PIR strumenti finanziari relativi a proprie società (ovviamente nel rispetto delle predette soglie e, in ogni caso, con esclusione delle partecipazioni qualificate) dando a tal fine mandato alla società fiduciaria di costruire un paniere personalizzato e delegando a quest'ultima l'applicazione della disciplina fiscale del PIR.

La società fiduciaria, infatti, può amministrare il PIR optando o meno per l'intestazione degli investimenti in esso contenuti.

Occorre da ultimo notare come la società fiduciaria, potendo detenere in amministrazione titoli che non siano stati oggetto di dematerializzazione, sia l'unico intermediario facoltizzato ad applicare il regime del risparmio amministrato in un contesto simile e rendere operative le agevolazioni previste per i PIR.

Alcuni esempi di composizione di un PIR Alternativo

Asset allocation (da mantenere per almeno i 2/3 dell'anno solare):

PIR ammontare € 100.000,00
Investimenti qualificati 70% → € 70.000,00
Investimenti quota libera 30% → € 30.000,00

Limite liquidità 20%
Limite concentrazione 20%

1° ipotesi portafoglio:

Investimenti qualificati (tot. € 80.000,00):

Start-up innovativa A € 20.000,00
Start-up B innovativa € 20.000,00
Start-up C innovativa € 20.000,00
Start-up D innovativa € 20.000,00

Quota libera (tot. € 20.000,00):

Liquidità € 20.000,00

2° ipotesi portafoglio:

Investimenti qualificati (tot. € 70.000,00):

Quota Holding Srl € 20.000,00
Mini-bond società italiana X € 20.000,00
Quota start-up innovativa Z € 20.000,00
Quota start-up innovativa W € 10.000,00

Quota libera (tot. € 30.000,00):

Liquidità € 10.000,00
Titoli di Stato (BTP) € 10.000,00
Altro asset “non qualificato” € 10.000,00

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Giuseppe Violetta

Responsabile Oss. Wealth Management
(Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it)

Simona Valassina

Amministratore delegato Nettuno Fiduciaria
(Simona.Valassina@nettunofiduciaria.it)

Seguici su 



MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it